

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
UFFICIO AFFARI LEGALI



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



*Città di
Francesco Lomonaco*

Provincia di Matera

Tel. 0835593811 Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° 123 del 03/02/2020

N° **1521** di Protocollo Generale

N° d'ord. **250** Reg. Pubblicazioni

AREA TECNICA	Nr. d'ordine <u>50</u>	<u>del 03.02.2020</u>
Ufficio	Nr. d'ordine _____	<u>del</u> _____
OGGETTO: Causa Eredi Amendola Ciro/ Comune di Montalbano Jonico		
Approvazione schema atto di transazione		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000	BILANCIO <u>2020</u> cap.352-1 RR.PP. Impegno n. 1746/2019 Euro 70.114,65	
Data 03/02/2020	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento	

IL RESPONSABILE DELL ' AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con atto di citazione del 13.04.1992 i sigg. Amendola Ciro, Amendola Prospero, Amendola Attilio e Mainetti Caterina, nella qualità di eredi della sig.ra Elena Panizza, convenivano innanzi al Tribunale Civile di Matera questo ente affinché fosse condannato al risarcimento del danno derivante dalla costruzione, senza alcun provvedimento legittimo, di un edificio scolastico su suolo della sig.ra Panizza della estensione di mq 5400 distinto al foglio 41 part.la 70;
- nell'ambito del giudizio instaurato il Comune di Montalbano Jonico non si è costituito;
- con sentenza n. 471 del 4.05.2005, notificata all'ente a mezzo posta ed acquisita al protocollo in data 2.11.2005 al n. 16872, il GOA del Tribunale di Matera accoglieva la domanda attorea e dichiarando il terreno in questione acquisito dal Comune di Montalbano Jonico condannava quest'ultimo al pagamento della somma di Euro 66.330,29, oltre interessi e svalutazione dall' 1.05.2000 nonché al pagamento delle spese di giudizio;
- con deliberazione di G.C. n. 252 del 9.11.2005 si stabiliva di produrre appello avverso la sentenza n. 471 del 4.05.2005 emessa dal Tribunale Civile di Matera — Sezione Stralcio e si conferiva l'incarico in questione all'avv. Ermino Marzovilli del foro di Matera;
- la Corte Appello di Potenza con sentenza n. 178/11, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Montalbano Jonico avverso la suindicata sentenza n. 471/2005, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori;
- Amendola Ciro con atto del 16.06.2012 ricorreva avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza n. 178/11;
- con deliberazione di G.C. n.217 del 12.09.2012 si stabiliva di resistere nel giudizio instaurato avanti alla Suprema Corte di Cassazione dal sig. Amendola Ciro avverso la sentenza n. 178/11 della Corte di Appello di Potenza, conferendo l'incarico in questione all'avv. Erminio Marzovilli;
- con nota dello 02.02.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 05.02.2018 con prot. n.1888, l'avv. Marzovilli comunicava che con ordinanza n.2505/18 la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso

ed aveva cassato con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza;

- in data 24.04.2018 veniva notificato all'ente atto di citazione in riassunzione da parte degli eredi di Amendola Ciro ricorrente in Cassazione, a mezzo degli avvocati Marco F. Angeletti e Aurelio Pugliese, acquisito agli atti in data 26.04.2018 con prot. n.5907;

- con nota del 9.7.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 9799, l'avv. Marzovilli in merito al suddetto atto di riassunzione, comunicava:

a) l'opportunità per l'ente di costituirsi in giudizio *“per far valere quelle eccezioni contro la domanda attorea sulle quali non si è formato il giudicato definitivo, quale ad esempio la valutazione del quantum debeatur,”*

b) la necessità *“di costituirsi in questo giudizio di rinvio per cercare di neutralizzare la domanda di coloro che non avevano impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello favorevole al Comune, oggi cassata, ma che potrebbero costituirsi in sede di rinvio per far valere la sentenza di primo grado e quella nuova emittenda dalla Corte di Appello adita”;*

- con delibera di G.C.n.135 del 23.07.2018 si stabiliva di costituirsi nel predetto giudizio in riassunzione e con determina n.315/2018 dell'area amministrativa si conferiva l'incarico in questione all'avv. Marzovilli già a conoscenza dei fatti

-il giudizio si è concluso con esito parzialmente positivo in quanto la Corte di Appello di Potenza con sentenza n.302/2019 :

- ha accolto l'eccezione di passaggio in giudicato della precedente sentenza n.178/11 emessa dalla corte d'Appello nei confronti dei sigg.ri Amendola Maurizio, Amendola Attilio;

- ha condannato questo Comune al pagamento della quota parte (50% dell'intero) spettante al sig. Amendola Ciro sulla complessiva somma liquidata a titolo di risarcimento danni dal Tribunale di Matera e quindi il Comune è tenuto a corrispondere agli eredi del suddetto Amendola Ciro sigg.re Cirocchi Elena, Amendola Maria Luisa Leonella, Amendola Antonella e Amendola Luisa Violetta Antonella la somma di € 33.165,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.5.2000 al soddisfo e spese legali relative al giudizio di appello, di cassazione e di riassunzione per un totale di € 23.715,50;

DATO ATTO che il debito derivante dalla sentenza n.302/2019 della Corte di Appello di Potenza ammonta a complessivi € 83.349,10 (€ 33.165,15 per sorte capitale, € 26.468,46 per interessi di legge ed € 23.715,50 per spese legali) ;

CONSIDERATO che le parti, a seguito di trattative, hanno manifestato la disponibilità di addivenire ad un bonario componimento della lite rideterminando l'ammontare complessivo del debito in € 70.114,65, salvo costo di registrazione sentenze attualmente non quantificabile,(€ 33.165,15 per sorte capitale, € 13.234,00 per interessi e rivalutazione, € 23.715, 50 per spese legali) da corrispondere in tre rate di pari importo come di seguito: 28.02.2020-30.06.2020-30.08.2020;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- il Comune di Montalbano Jonico con deliberazione di C.C. n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, e che con successiva delibera di C.C. n. 67 del 26.10.2016 ha approvato il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale nell'ambito del quale al punto 9.5 –Passività Potenziali è stata indicata anche la debitoria relativa al giudizio in questione;
- il detto piano è stato approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 trasmesso con comunicazione del 29.11.2017, acquisita agli atti dell'ente in data 30.11.2017 con prot.n. 15710;
- a seguito della detta approvazione sono stati accreditati all'Ente degli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell'art.243 ter del TUEL anche per dare copertura ai debiti nonché i contributi straordinari per gli anni 2017-2018-2019 disposti dalla Regione Basilicata in applicazione dell'art. 10 della legge regionale 28.04.2017 n.6 ;

VALUTATA, anche alla luce del parere favorevole espresso dal legale dell'ente con nota del 4.11.2019 con prot.n.15013, l'opportunità e la convenienza della predetta proposta transattiva, con delibera di C.C. n.52 del 19 dicembre 2019 si stabiliva:

-Di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo del debito in €.70.114,65 (di cui €.33.165,15 per sorte capitale, €.13.234,00 per interessi e rivalutazione, €.23.715, 50 per spese legali) da corrispondere in tre rate di pari importo: 28.02.2020 -30.06.2020 -30.08.2020;

-Di stabilire che la relativa spesa sarà finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, dando atto che la somma di €.66.330,29, è indicata al punto 9.5.-passività potenziali del piano di riequilibrio in riferimento al giudizio in questione, l'importo rimanente di €.3.784,36, quali *oneri accessori* per parte delle spese legali, trova riferimento allo stesso punto 9.5 del piano di riequilibrio;

-Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di €.70.114,65 trova copertura nel bilancio di previsione 2019 al cap.352 art.1 del bilancio corrente esercizio finanziario;

-Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO, in adempimento di quanto sopra, dover procedere all'approvazione dello schema di accordo conciliativo predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso dall'avv. Erminio Marzovilli con nota del 27.01.2020 acquisita agli atti in data 28.01.2020 con prot. n. 1221;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO

dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 11.12.2019, acquisito al protocollo dell'ente in pari data al 16775;

CONSIDERATO che:

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2020-22;

-l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

- il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento, da parte dell'arch. Patrizia Nardiello fino alla fine del mandato sindacale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

- Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.52 del 19.12.2019;
- Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
- Di dare atto che la relativa spesa è finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;
- Di impegnare la somma complessiva di € 70.114,65 (€ 33.165,15 per sorte capitale, €13.234,00 per interessi e rivalutazione, € 23.715, 50 per spese legali) con imputazione al cap. **352 art.1** impegno n.1746/2019 del bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione ove è previsto adeguato stanziamento ;
- Di dare atto, altresì, che a sottoscrizione della transazione con successivo atto si provvederà a pagare in favore degli eredi del sig. Amendola Ciro la somma € 70.114,65 in tre rate di pari importo da corrispondersi come di seguito: 28.02.2020-30.06.2020-30.08.2020;
- Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

P.I.

f.to Arch. Giancarlo De Angelis

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. 250 / 2020

**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio
Informatico RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 03/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 03/02/2020

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)**



*Citta di Francesco
Lomonaco*

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Cirocchi Elena, nata a Foligno il 21 luglio 1938, codice fiscale CRC LNE 38L61 D653N, residente in Pioltello (MI), Via Monza 45, **Amendola Maria Luisa Leonella**, nata a Milano il 24 aprile 1964, codice fiscale MND MLS 64D64 F205G, residente in Lodi, Via Secondo Cremonesi 2, **Amendola Antonella**, nata a Milano il 10 agosto 1968, codice fiscale MND>NNL 68M50 F205N, residente in Pioltello (MI), Via Bolivia 22, e **Amendola Luisa Violetta Antonella**, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 4 giugno 1980, codice fiscale MND LVL 80H44 C523N, residente in Pioltello (MI), Via Rugacesio 3, tutte in qualità di eredi (la prima, coniuge, le altre, uniche figlie) di Amendola Ciro, nato a Taranto il 6 febbraio 1937 (MND CRI 37B06 L049S), deceduto l'11 gennaio 2013 in Pioltello (MI), con gli Avv.ti Pugliese Aurelio, (PGL RLA 67M21 D548L) e Angeletti Marco Francesco, (NGL MCF 67R04 D653R), con studio in Foligno, Piazza Giacomo Matteotti 29,

E

Comune di Montalbano Jonico, in persona in persona del responsabile dell'Area Tecnica arch. Giancarlo De Angelis, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di C.C. n. 52 del 19.12.2019, con l'Avv. Erminio Marzovilli (MRZ RMN 63S11 F309X) del foro di Matera,

premessso

che con atto di citazione del 13.04.1992 i sigg. Amendola Ciro, Amendola Prospero, Amendola Attilio e Mainetti Caterina, nella qualità di eredi della sig.ra Elena Panizza, convenivano innanzi al Tribunale Civile di Matera il Comune di Montalbano Jonico affinché fosse condannato al risarcimento del danno derivante dalla costruzione, senza alcun provvedimento legittimo, di un edificio scolastico su suolo della sig.ra Panizza della estensione di mq 5400 distinto al foglio 41 part.IIIa 70;

che nell'ambito del giudizio instaurato il Comune di Montalbano Jonico non si è costituito;

che con Sentenza n. 471 del 4.05.2005, notificata all'ente a mezzo posta ed acquisita al protocollo in data 2.11.2005 al n. 16872, il GOA del Tribunale di Matera accoglieva la domanda attorea e dichiarando il terreno in questione acquisito dal Comune di Montalbano Jonico condannava quest'ultimo al pagamento della somma di Euro 66.330,29,

oltre interessi e svalutazione dall' 1.05.2000 nonché al pagamento delle spese di giudizio;

che il Comune proponeva quindi appello avverso la sentenza n. 471 del 4.05.2005 emessa dal Tribunale Civile di Matera — Sezione Stralcio;

che **la Corte** Appello di Potenza con Sentenza n. 178/11, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Montalbano Jonico avverso la suindicata sentenza n. 471/2005, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori;

che Amendola Ciro con atto del 16.06.2012 ricorreva avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza n. 178/11;

che con ordinanza n.2505/18 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza;

che in data 24.04.2018 gli eredi di Ciro Amendola notificavano al Comune atto di citazione in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Potenza;

che la Corte di Appello di Potenza con sentenza n.302/2019 ha condannato il Comune al pagamento della quota parte (50%dell'intero) spettante al sig. Amendola Ciro sulla complessiva somma liquidata a titolo di risarcimento danni dal Tribunale di Matera e quindi il Comune è tenuto a corrispondere agli eredi del suddetto Amendola Ciro sigg.re Cirocchi Elena, Amendola Maria Luisa Leonella, Amendola Antonella e Amendola Luisa Violetta Antonella la somma di € 33.165,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.5.2000 al soddisfo e spese legali relative al giudizio di appello, di cassazione e di riassunzione per un totale di € 23.715,50;

che, passata in giudicato detta Sentenza i legali degli eredi Amendola chiedevano il pagamento di quanto stabilito dalla Sentenza in favore delle loro assistite per una somma pari ad € 83.349,10 salvo e. od. o. (€ 33.165,15 per sorte capitale, € 26.468,46 per interessi di legge ed € 23.715,50, per spese legali);

che il Comune, d'altro lato, offriva a saldo e stralcio il pagamento della sola sorte capitale e delle spese legali;

che, a seguito di trattative intercorse, il Comune – onde transigere definitivamente la vicenda - conveniva di corrispondere un ulteriore importo pari alla metà degli interessi legali e rivalutazione per un ammontare di € 13.234,00 oltre alle spese di registrazione sentenze, da

porsi a suo onere e carico; il tutto per la somma complessiva di € 70.114,75, giusta delibera del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n.52 del 19/12/2019;

* * *

tutto ciò posto e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

2.

Il Comune di Montalbano Jonico si impegna ed obbliga a corrispondere a Cirocchi Elena, Amendola Maria Luisa Leonella, Amendola Antonella e Amendola Luisa Violetta Antonella la complessiva somma di € 70.114,75 a saldo e stralcio di ogni pretesa da queste ultime vantate in virtù di quanto esposto in premessa, con la previsione altresì che le spese di registrazione della/e Sentenze saranno ad esclusivo carico del Comune di Montalbano Jonico.

3.

Il pagamento verrà effettuato in tre rate di pari importo da corrispondersi entro e non oltre il 28/02/2020, 30/06/2020 e 30/08/2020 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Cirocchi Elena, acceso presso Intesa SanPaolo - codice IBAN IT36 F030 6933 5901 0000 0011 219.

4.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Comune di Montalbano Jonico dovrà intendersi decaduto dal beneficio del termine concessogli, con la conseguenza che – non avendo il presente accordo carattere novativo – Cirocchi Elena, Amendola Maria Luisa Leonella, Amendola Antonella e Amendola Luisa Violetta Antonella avranno diritto e facoltà di agire per il recupero della somma integralmente dovuta in virtù delle Sentenze di cui alle premesse, detratto ovviamente quanto sino a quel momento eventualmente percepito.

5.

Cirocchi Elena, Amendola Maria Luisa Leonella, Amendola Antonella e Amendola Luisa Violetta Antonella – al positivo esito dei pagamenti da parte del Comune di Montalbano Jonico – dichiarano di rinunciare sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa, non avendo più null'altro a richiedere nei confronti del Comune.

6.

Tutte le parti dichiarano di avere con la presente scrittura privata regolato i reciproci rapporti e, con l'adempimento di quanto sopra stabilito, di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo e/o ragione l'una dall'altra.

7.

I legali delle parti sottoscrivono la presente scrittura privata soltanto per rinuncia al vincolo di solidarietà per le spese della presente transazione ed ai fini di autenticazione delle sottoscrizioni dei propri clienti.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano-Montalbano Jonico,

Elena Cirocchi

Maria Luisa Leonella Amendola

Antonella Amendola

Luisa Violetta Antonella Amendola

Le firme sono autentiche

Avv. Aurelio Pugliese

Avv. Marco Francesco Angeletti

Comune di Montalbano Jonico: Il Sindaco, Piero Marrese

La firma è autentica
Avv. Erminio Marzovilli